

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione ed accessori;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **1644228BDB**;
- Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.";
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 S

#### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) servizio di manutenzione hardware e software per i server dipartimentali del MEF, di tipo blade server e normali, attraverso l'esecuzione di 18 tipologie di servizio di manutenzione "on site" per l'hardware e per il software di base (3 tipi di livello di servizio denominati "A", "B" e "C" per 6 tipi di apparecchiature) conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico, e nel successivo art. 8 S;  
i Livelli di Servizio (LdS) fanno capo a 3 categorie (A, B, C,) come descritto nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico. Le 18 tipologie di servizio risultanti (6 tipologie di server per 3 categorie di Livelli di Servizio) sono pertanto:

<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo A</i>
POWER/SPARC/RISC semplice
POWER/SPARC/RISC normale
POWER/SPARC/RISC complesso
INTEL/AMD semplice
INTEL/AMD normale
INTEL/AMD complesso
<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo B</i>
POWER/SPARC/RISC semplice
POWER/SPARC/RISC normale
POWER/SPARC/RISC complesso
INTEL/AMD semplice
INTEL/AMD normale
INTEL/AMD complesso
<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo C</i>
POWER/SPARC/RISC semplice
POWER/SPARC/RISC normale



POWER/SPARC/RISC complesso
INTEL/AMD semplice
INTEL/AMD normale
INTEL/AMD complesso

- b) servizio di manutenzione hardware e software per due tipologie di CHASSIS (A, B), conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico, e nel successivo art. 8 S;
- c) servizi specialistici che l'Amministrazione si riserva di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale (300 giornate persona, a consumo, suddivise nel seguente modo: tecnico specialista junior feriale 75 gg, tecnico specialista senior feriale 150 gg, tecnico specialista junior festivo 25 gg, tecnico specialista senior festivo 50 gg), di cui al successivo art. 9 S.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 11 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 13 S e 12 G.
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico.
5. Il servizio dovrà essere attivato su tutte le apparecchiature elencate nell'Appendice del Capitolato tecnico (Allegato 4), per le quali alla data della stipula del contratto, risulti scaduto il contratto di manutenzione originario.
6. Si precisa che per ogni tipo di servente e/o Chassis, la Consip si riserva la facoltà di recedere dal relativo servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto con detrazione del canone di pagamento dell'apparecchiatura dismessa, come disciplinato nel successivo art. 8 S, comma 21.
7. La Consip si riserva, altresì, di richiedere il servizio di manutenzione per i serventi e/o Chassis che verranno acquistati, per conto dell'Amministrazione, nel periodo di efficacia contrattuale o per i serventi e/o Chassis per i quali nel medesimo periodo scadrà il relativo servizio di manutenzione, con l'aggiunta, conseguentemente, del canone di pagamento della nuova apparecchiatura all'importo da corrispondere all'Impresa, come disciplinato nel successivo art. 8S, comma 22.



8. Inoltre, in relazione a specifiche esigenze legate, ad esempio, a picchi lavorativi che dovessero presentarsi su alcune apparecchiature, in particolari periodi dell'anno, sarà possibile migrare il servizio da un determinato livello di servizio ad uno più adeguato, come disciplinato nel successivo art. 8 S, comma 23.
9. Il servizio dovrà essere attivato su tutti i serventi dipartimentali del MEF ubicati nelle sedi del MEF di Roma e Latina, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo sulle seguenti sedi:
  - Via Pier Luigi Nervi 270, Latina,
  - Via Attanasio Soldati 80, Roma,
  - Via XX Settembre 97, Roma,
  - Piazza Dalmazia 1, Roma,
  - Via Gaeta 3, Roma,
  - Via Sicilia 162, Roma,
  - Via Nerva 1, Roma,
  - Via Casilina 3, Roma,
  - Via Liguria 26, Roma,
  - Via Isonzo 19, Roma.
10. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il Sig. Vittorio Rolli.

#### **ARTICOLO 2 S** **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di “Dichiarazione di inizio del servizio” che sarà comunicata dalla Consip all’Impresa entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. Nella “Dichiarazione di inizio del servizio” si darà evidenza dei server e degli Chassis che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione.

#### **ARTICOLO 3 S** **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA**

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale



di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.



6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 14 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 5 S GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.  
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 7 S PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.



3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 8 S**

#### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON-SITE**



1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "on-site" dell'hardware e del software su tutti i server di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) e di tutti gli Chassis di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b) e riportati in maniera non esaustiva nell'Appendice del Capitolato tecnico - Allegato 4, con tempi e modi di esecuzione che saranno comunicati dalla Consip nella "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente art. 2 S.
2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo delle apparecchiature che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso. L'Impresa dovrà inoltre erogare sulle apparecchiature oggetto del contratto un servizio di manutenzione software, come dettagliatamente descritto nel paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico - Allegato 4.
3. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
4. La Consip e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti dei server e/o degli Chassis, la necessità di pianificazione di un intervento sulle suddette apparecchiature o la richiesta di servizi specialistici a consumo, di cui al successivo art. 9 S, mediante chiamata telefonica al numero \_\_\_\_\_, messo a disposizione dall'Impresa, confermata mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_. Si precisa che l'ora di invio della e-mail da parte del Committente è considerata come l'ora di "apertura della chiamata" (ticket)
5. Il servizio di manutenzione dei server concernerà sia la manutenzione preventiva, sia quella correttiva dei server, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
6. Per quanto riguarda la Manutenzione preventiva, l'Impresa si impegna a proporre e concordare con il Committente interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento delle apparecchiature; tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità delle stesse e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l'eliminazione delle possibili fonti di problemi. Nell'ambito della manutenzione preventiva è previsto il servizio di aggiornamento del firmware relativamente agli apparati hardware e d'installazione di patches correttive sugli stessi.
7. La manutenzione correttiva consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente che dovesse verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli





- necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento delle apparecchiature, essa è dettagliatamente descritta nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico ed è caratterizzata dai tre livelli di servizio di cui ai seguenti comma 8, 9 e 10.
8. Il servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo A sulle componenti hardware e sul software di base di ogni server e di ogni Chassis sarà prestato "on site" per 365 giorni all'anno e per 24 (ventiquattro) ore al giorno. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo dei server e/o degli Chassis a intervenire entro 2 (due) ore solari dall'ora di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4, e a ripristinare, in loco, la piena funzionalità dei medesimi entro 6 (sei) ore solari dall'ora di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4.
  9. Il servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo B sulle componenti hardware e sul software di base di ogni server sarà prestato "on site" dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00, esclusi domenica e festivi. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo dei server a intervenire entro 2 (due) ore lavorative dal momento di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4, e a ripristinare, in loco, la piena funzionalità dei medesimi entro 8 (otto) ore lavorative dal momento di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4. Resta inteso che dal computo dei termini sono esclusi il sabato pomeriggio (dopo le 13:00), la domenica ed i festivi.
  10. Il servizio di manutenzione con livello di servizio di tipo C sulle componenti hardware e sul software di base di ogni server sarà prestato "on site" dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00, esclusi domenica e festivi. L'Impresa si obbliga, in caso di malfunzionamento e/o di fermo dei server a intervenire entro 2 (due) ore lavorative dal momento di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4, e a ripristinare, in loco, la piena funzionalità dei medesimi entro 16 (sedici) ore lavorative dal momento di "apertura della chiamata", di cui al precedente comma 4. Resta inteso che dal computo dei termini sono esclusi il sabato pomeriggio (dopo le 13:00), la domenica ed i festivi.
  11. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei server e/o degli Chassis, qualora l'Impresa non intervenga entro i termini di cui ai precedenti comma 8, 9 e 10, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  12. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei server e/o degli Chassis, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini di cui ai precedenti comma 8, 9 e 10, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite e di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
  14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità del server e/o degli Chassis e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative



- installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
15. Ove il ripristino della piena funzionalità dei server e/o degli Chassis richieda un tempo superiore a quello stabilito ai precedenti comma 8, 9 e 10, ovvero comporti il trasferimento del server e/o degli Chassis in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione, l'Impresa, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione del server stesso - e delle apparecchiature funzionalmente collegate se malfunzionanti - con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, entro 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S.
  16. Qualora la piena funzionalità dei server e/o degli Chassis non fosse ripristinata entro i termini di cui ai precedenti comma 8, 9 e 10, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
  17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta dal tecnico che ha eseguito l'intervento una "nota d'intervento", mediante la quale l'Impresa dovrà mantenere traccia delle azioni intraprese al fine di consentire all'Amministrazione la verifica dell'attività svolta. La "nota d'intervento" dovrà essere firmata dallo stesso tecnico e dal referente dell'Amministrazione per accettazione. Una copia dovrà essere consegnata al referente dell'Amministrazione. Successivamente dovrà essere trasmessa all'Amministrazione anche tramite e-mail. La "nota d'intervento" dovrà riportare le seguenti informazioni:
    - numero identificativo della chiamata;
    - numero di matricola del Sistema in avaria;
    - ora di inizio intervento "on-site";
    - ora ripristino del Sistema /termine attività pianificata;
    - nome del tecnico che ha effettuato l'intervento;
    - nome del referente dell'Amministrazione;
    - descrizione dettagliata del problema;
    - soluzione adottata;
    - esito della chiamata.
  18. Alla fine di ogni trimestre, a partire dalla "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui al precedente art. 2 S, comma 1, l'Impresa dovrà produrre il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti e le note di intervento ad essi associate. Tale rendicontazione deve essere consegnata dal Fornitore o da un suo incaricato all'Amministrazione entro i primi 20 giorni solari del mese successivo al trimestre cui la rendicontazione si riferisce,



salvo in caso di inadempienza dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S.

19. Per entrambi i tipi di manutenzione, di cui al precedente comma 5, l'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.
20. L'Impresa dovrà inoltre erogare sui server e/o sugli Chassis oggetto del contratto un servizio di manutenzione software, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
21. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
22. Per ogni tipo di servente e/o Chassis, la cui manutenzione è disciplinata dal presente contratto, Consip si riserva di recedere dal servizio di manutenzione in ogni momento del periodo di efficacia del contratto, ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 13 G. Tale recesso sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all'Impresa con un mese di preavviso. Ciò comporterà dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita del servizio di manutenzione, la detrazione del canone di pagamento dell'apparecchiatura dimessa all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
23. Per i serventi e/o gli Chassis che Consip, per conto dell'Amministrazione, acquisterà nel periodo di efficacia contrattuale, la Consip si riserva di richiedere il rispettivo servizio di manutenzione, con i livelli di servizio prescelti, mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Fornitore con un mese di preavviso. Ciò comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di inserimento nel servizio di manutenzione l'aggiunta del canone di pagamento della nuova apparecchiatura, all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
24. Ogni tipo di servente e/o Chassis, ove è già stato prestabilito il rispettivo livello di servizio (A, B, C), deve poter passare ad un'altra categoria di livello di servizio in ogni momento del periodo di efficacia contrattuale e per il periodo di tempo che Consip e/o l'Amministrazione ritenga opportuno. Ciò sarà comunicato per iscritto dalla Consip e comporterà, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di passaggio alla diversa categoria di servizio, l'adeguamento in aumento o diminuzione del relativo canone di pagamento all'importo da corrispondere all'Impresa relativo al trimestre di riferimento.
25. Il fornitore dovrà erogare un servizio di Inventory con frequenza mensile, a partire dalla "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente art. 2 S, comma 1, per l'intera durata contrattuale (36 mesi a partire dalla data di attivazione del servizio), tramite il quale dovrà fornire una lista dettagliata delle componenti hardware e software sulle quali viene erogato il servizio di manutenzione.
26. Il fornitore dovrà fornire il "Report di Inventory" contenente le informazioni minime dettagliate nel paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico - Allegato 4, tale



report dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno solare a partire dalla data di scadenza del mese successivo a quello cui fa riferimento il report stesso.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZI SPECIALISTICI**

1. L'Impresa dovrà erogare, su richiesta del Committente, servizi specialistici fino ad un massimo di 300 giorni persona, la cui suddivisione orientativa in tipologia di giornate è indicata nel capitolo 4 del Capitolato tecnico - Allegato 4 (300 giornate persona, a consumo, suddivise nel seguente modo: tecnico specialista junior feriale 75 gg, tecnico specialista senior feriale 150 gg, tecnico specialista junior festivo 25 gg, tecnico specialista senior festivo 50 gg), da distribuire nell'arco dei 36 mesi a decorrere dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio", di cui al precedente art 2 S comma 1.
2. Il servizio comprende a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:
  - attività di change management non comprese nella manutenzione ordinaria inerenti i sistemi elencati nell'Appendice del Capitolato tecnico - Allegato 4;
  - installazione e upgrade dei prodotti software su sistemi Windows, Unix, Vmware.
3. Tali servizi dovranno essere forniti da personale specializzato, il cui profilo professionale è dettagliatamente descritto nel capitolo 4 del Capitolato tecnico - Allegato 4.
4. Il Committente concorderà con l'Impresa, nell'ambito dei servizi specialistici, un piano di lavoro per le singole attività da eseguire di volta in volta, nel quale verranno definiti tempi, modi di erogazione e costo delle attività stesse.
5. Tale servizio dovrà essere erogato dall'Impresa, su richiesta del Committente, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 o all'occorrenza durante il sabato, la domenica ed i festivi, in base a quattro differenti tariffe giorno persona (due feriali, due festive), di cui al successivo art. 11 S, comma 2, lettera c).
6. Il Committente richiederà la fornitura dei servizi specialistici specificando al Fornitore i requisiti, gli obiettivi tecnici e temporali che devono essere perseguiti. Il fornitore redigerà un documento tecnico, chiamato piano di lavoro, che descrive le modalità di attuazione del servizio, specificando i tempi, le figure professionali coinvolte, la stima degli effort e i costi associati.
7. Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura dei servizi specialistici il fornitore dovrà consegnare al Committente il piano di lavoro, di cui al precedente comma 6, nel quale devono essere inserite le informazioni indicate in dettaglio nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico - Allegato 4.
8. L'Impresa, per l'attivazione dei servizi, di cui al precedente comma 1, verrà contattata dal Committente mediante telefonata al numero di telefono di cui al precedente art. 8 S, comma 4, con un preavviso di 5 giorni lavorativi.
9. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Nota di intervento", di cui al precedente art. 8 S, comma 17, redatta a cura dell'Impresa, che conterrà il tipo e la durata dell'intervento stesso. La buona esecuzione del servizio è attestata da un documento denominato "Documento di



accettazione per i servizi MEF", controfirmato dal Committente una volta raggiunti gli obiettivi concordati. Il compenso dovuto per l'attività erogata sarà fatturato ad accettazione avvenuta secondo le modalità di cui al successivo art. 12 S, comma 2.

## ARTICOLO 10 S

### PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 7 S, comma 8, Consip applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
2. La Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) nel caso di immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di uno dei servizi di manutenzione (con livello di servizio di tipo A, B, C), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'intervento, a seguito di un malfunzionamento e/o di un fermo, di cui al precedente art. 8 S, comma 8, 9 e 10, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo A**: penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo rispetto ai termini per l'intervento a seguito di un malfunzionamento e/o di un fermo;
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo B**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai termini per l'intervento a seguito di un malfunzionamento e/o di un fermo;
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo C**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai termini per l'intervento a seguito di un malfunzionamento e/o di un fermo.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di uno dei servizi di manutenzione (con livello di servizio di tipo A, B, C), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino della piena funzionalità dei server e/o degli Chassis, di cui al precedente art. 8 S, comma 8, 9 e 10, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo A**: penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo nel ripristino dei server e/o degli Chassis;
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo B**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino dei server;
  - Servizio di manutenzione con **livello di servizio di tipo C**: penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino dei server.
5. Qualora il fermo anche di un solo server o chassis superi i 5 (cinque) giorni lavorativi complessivi nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno di fermo ulteriore.



6. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 2% (due per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
7. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la consegna dell'"Elenco degli interventi", di cui all'art. 8 S, comma 18, Consip applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
8. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la consegna del "Report di Inventory", di cui all'art. 8 S, comma 25, Consip applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo dei termini previsti per la consegna del piano di lavoro, di cui all'art. 9 S, comma 7, Consip applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo dei termini previsti per la sostituzione del server stesso - e delle apparecchiature funzionalmente collegate, se malfunzionanti - con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, di cui all'art. 8 S, comma 15, Consip applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte,



non potrà superare la somma complessiva pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.

#### ARTICOLO 11 S CORRISPETTIVO

1. L'Impresa, a seguito dell'effettivo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto, maturerà il diritto al corrispettivo globale secondo i canoni mensili e le tariffe giorno/persona di seguito previsti, entro il limite massimo di € 1.650.000,00 (unmilione seicentocinquanta mila/00), IVA esclusa.

Si sottolinea che, indipendentemente dai ribassi ottenuti in sede di gara il presente contratto verrà stipulato per un importo contrattuale massimo non garantito pari a euro € 1.650.000,00 (unmilione seicentocinquanta mila/00), per 36 mesi, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze dell'Amministrazione, durante tutta la durata del contratto (36 mesi).

2. Il suddetto corrispettivo globale è determinato sulla base:
- a. dei seguenti canoni mensili per il servizio di manutenzione HW e SW dei server, espressi in Euro, IVA esclusa:

<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo A</i>	<i>Canone mensile</i>
POWER/SPARC/RISC semplice	
POWER/SPARC/RISC normale	
POWER/SPARC/RISC complesso	
INTEL/AMD semplice	
INTEL/AMD normale	
INTEL/AMD complesso	
<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo B</i>	<i>Canone mensile</i>
POWER/SPARC/RISC semplice	
POWER/SPARC/RISC normale	
POWER/SPARC/RISC complesso	
INTEL/AMD semplice	
INTEL/AMD normale	
INTEL/AMD complesso	
<i>Servizio di manutenzione server con livello di servizio di tipo C</i>	<i>Canone mensile</i>
POWER/SPARC/RISC semplice	
POWER/SPARC/RISC normale	
POWER/SPARC/RISC complesso	
INTEL/AMD semplice	





INTEL/AMD normale	
INTEL/AMD complesso	

- b. dei seguenti canoni mensili per il servizio di manutenzione HW e SW degli chassis, espressi in Euro, IVA esclusa:

<i>Servizio di manutenzione Chassis (con livello di servizio di tipo A)</i>	<i>Canone mensile</i>
Chassis A	
Chassis B	

- c. delle seguenti Tariffe giorno/persona (feriale e festiva) per l'erogazione a richiesta dei Servizi specialistici, espressa in Euro, IVA esclusa:

<i>Servizi specialistici</i>	<i>Tariffa giorno/persona</i>
Tecnico specialista junior - feriale	
Tecnico specialista junior - festiva	
Tecnico specialista senior - feriale	
Tecnico specialista senior - festiva	

3. Nel caso in cui durante il periodo di efficacia del contratto venissero introdotti nel contratto stesso nuovi server e/o Chassis della stessa tipologia di quelli elencati nel precedente comma 2, lettera a), già di proprietà dell'Amministrazione, il corrispondente canone di manutenzione mensile sarà individuato tra uno di quelli elencati nel precedente comma 2, lettera a), in base alla tipologia del server e/o dello Chassis stesso.
4. I suddetti canoni mensili e le tariffe giorno/persona, devono intendersi comprensivi di tutti i livelli di servizio, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nei precedenti art. 8 S e 9 S, per ogni tipo di servizio di manutenzione e per i servizi specialistici.
5. I canoni mensili offerti e le tariffe giorno/persona sono da intendersi, altresì, remunerativi di ogni onere e spesa necessario per l'esatto adempimento contrattuale; tali corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei 20 tipi di Servizio di manutenzione e dei Servizi specialistici a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Le tariffe e i canoni mensili sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.





## ARTICOLO 12 S FATTURAZIONE

1. Il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 11 S, comma 2, lettere a) e b), avverrà in 12 (dodici) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla “Dichiarazione di inizio del servizio” di cui al precedente articolo 2 S, comma 1.
2. Per il pagamento dei giorni/persona per l'erogazione a richiesta dei Servizi specialistici, di cui al precedente articolo 11 S, comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle “Note di intervento” e convalidate dal “Documento di accettazione per i servizi MEF” di cui al precedente articolo 9 S, comma 9, calcolato sul corrispettivo giornaliero.
3. Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
4. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,



in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## ARTICOLO 13 S RISOLUZIONE



1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 10 S "Penali", art. 5 S "Garanzie", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare



su detto/i conto/i.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Danilo Oreste Broggi

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S - Garanzie

Articolo 7 S - Produttività e risorse impiegate

Articolo 10 S - Penali

Articolo 13 S - Risoluzione

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa



L'Impresa  
Il legale rappresentante

---